

nn. 257/2020, 378/2020 e 473/2020 r.g.



La Corte d'Appello di Venezia, Prima Sezione Civile, composta dai seguenti magistrati:

dott. Domenico Tagliatela

Presidente

dott. Cinzia Balletti

Consigliere

dott. Alessandro Rizzieri

Consigliere relatore

sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 18 giugno 2020, tenutasi con modalità telematiche come disposto con provvedimento 8 giugno 2020, ha pronunciato il seguente

### DECRETO

nei procedimenti riuniti promossi:

il primo con ricorso depositato in data 7 febbraio 2020

da

**[REDACTED]** Banca Finanziaria Internazionale s.p.a., con sede legale in Via **[REDACTED]**,  
**[REDACTED]** 31013 - Conegliano (TV), Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Treviso -  
 Belluno **[REDACTED]** 0404058096, Gruppo IVA **[REDACTED]** s.p.a. - Partita Iva **[REDACTED]** 0497719026, Iscritta  
 all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari quale Capogruppo del **[REDACTED]** Gruppo Banca  
**[REDACTED]** Finanziaria Internazionale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

**[REDACTED]** Finanziaria Internazionale Investments SGR s.p.a., con sede legale in Via  
**[REDACTED]** Vittorio Alfieri, **[REDACTED]** 31013 - Conegliano (TV), Codice Fiscale e Registro delle  
 Imprese di Treviso - Belluno **[REDACTED]** 03864480263, per conto del fondo comune di

investimento mobiliare di tipo chiuso riservato a investitori professionali gestito dalla stessa e denominato "Fondo Minibond PMI Italia", in persona del legale rappresentante *pro tempore*

Banco delle Tre Venezie s.p.a. con sede legale in Padova, Via G.B. Belzoni n. 69, iscritta al Registro Imprese di Padova R.E.A. n. PD - 376107, Codice Fiscale e Partita IVA 04147080289. Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5682 in persona del legale rappresentante *pro tempore*

difese dall'avv. Paolo Gnignat, dal prof. avv. Ettore Scimemi, dall'avv. Paolo Domini e dall'avv. Michele Mazzolo con domicilio eletto in Venezia presso lo studio dell'avv. Paolo Gnignat,

reclamanti

nei confronti di

Pasta Zara s.p.a. con sede in Riese Pio X (TV), Via Castellana n. 39, codice fiscale e Partita IVA 03368700260, REA TV 066018, in persona del presidente del consiglio di amministrazione Furio Bragagnolo, difesa dall'avv. Antonio Tavella, dall'avv. Giada Caravello e dall'avv. Antonio Donato, domiciliata in Mestre - Venezia presso lo studio dell'ultimo difensore

reclamata

il secondo con ricorso depositato in data 24 febbraio 2020

da

Sac s.p.a. con sede in Roma, c.f. e p.iva n. 05804521002 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliata in Venezia, San Marco 63

reclamante

nei confronti di

**Pasta Zara s.p.a.** con sede in **Riese Pio X** (TV), Via **Castellana n. 34**, codice fiscale e Partita IVA **03368700260**, REA TV **066618**, in persona del presidente del consiglio di amministrazione **Furio Bragagnolo**, difesa dall'avv. **Antonio Tavella**, dall'avv. **Giada Caravello** e dall'avv. **Antonio Donati**, domiciliata in Mestre - Venezia presso lo studio dell'ultimo difensore

reclamata

il terzo con ricorso depositato in data 5 marzo 2020

da

**Sace Fcl s.p.a.** con sede legale in Milano, via **San Marco n. 21A**, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, C.F. **06560010960**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, difesa dal prof. avv. **Gianfranco Graziadei**, dall'avv. **Giuseppe Rizza** e dall'avv. **Francesco Arangio**, elettivamente domiciliata in Venezia presso lo studio dell'avv. **Davide Conese**, in Venezia, via **Santa Croce n. 742**

reclamante

nei confronti di

**Pasta Zara s.p.a.** con sede in **Riese Pio X** (TV), Via **Castellana n. 34**, codice fiscale e Partita IVA **03368700260**, REA TV **066618**, in persona del presidente del consiglio di amministrazione **Furio Bragagnolo**, difesa dall'avv. **Antonio Tavella**, dall'avv. **Giada Caravello** e dall'avv. **Antonio Donati**, domiciliata in Mestre - Venezia presso lo studio dell'ultimo difensore

reclamata

Oggetto: *Cause di omologazione di concordato preventivo (art. 160 e ss.) – reclami avverso il decreto di omologa del concordato preventivo **Pasta Zara s.p.a.** (n.*

12/2018 r.g. c.p. Trib. Treviso), pronunciato il 28 gennaio 2020 dal Tribunale di Treviso e comunicato il 29 gennaio 2020

### Ragioni della decisione

In data 3 maggio 2018, Pasta Zara s.p.a. depositava dinanzi al Tribunale di Treviso ricorso prenotativo per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, 6° comma, l.fall.

Il Tribunale concedeva termine per il deposito del piano e dei relativi documenti sino all'8 ottobre 2018, poi prorogato sino al 7 dicembre 2018.

Il piano, con l'attestazione di fattibilità del dott. Massimo De Dominicis, era presentato il 6 dicembre 2018 e si basava sulla continuità diretta dell'attività d'impresa svolta da Pasta Zara s.p.a. presso lo stabilimento di Riese Pio X (TV), sulla cessione del ramo di azienda esercitato presso lo stabilimento di Muggia (TS), nonché sulla prosecuzione, da parte della controllata Pasta Zara s.r.l., dell'attività produttiva presso il proprio stabilimento di Rovato (BS).

Dalla cessione dello stabilimento di Muggia subordinata all'omologa del concordato, sarebbero stati ricavati Euro 118.000.000; ulteriori Euro 25.000.000 sarebbero stati ottenuti da un finanziamento concesso da CA s.p.a.; dalla prosecuzione dell'attività aziendale presso lo stabilimento di Riese Pio X e dall'attività della società controllata Pasta Zara s.r.l., presso il proprio stabilimento di Rovato, erano previsti, entro il 2024, flussi di cassa posti al servizio del soddisfacimento della massa dei creditori per un totale di Euro 26.732.000.


La proposta concordataria prevedeva il pagamento di debiti per Euro 165.147.000 a fronte di un indebitamento complessivo di 295.301.000, ossia circa il 56% del passivo.

Con decreto 8 gennaio 2019 il Tribunale di Treviso dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo.

I commissari giudiziali, **Lorenza Danzo**, **Marco Parpini** e **Dante Potazzo**, depositavano la relazione ex art. 172 l.fall. il 9 giugno 2019, affermando *“che le previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie contenute nel Piano si fondano su elementi di ragionevolezza e che, qualora si realizzino, appaiono tali da consentire la messa a disposizione delle risorse necessarie per conseguire, nella programmata tempistica, gli obiettivi indicati nella Proposta”* e concludendo che *“la proposta concordataria formulata dalla debitrice e convalidata dall’Attestatore presenta quindi - ad avviso dei Commissari giudiziali - il requisito della fattibilità a condizione che il Piano abbia concreta attuazione nei termini in esso indicati”* e che *“possa essere ritenuta preferibile, nell’ottica della maggior soddisfazione dei creditori, al fallimento della Società, per i motivi in precedenza evidenziati”*.

Il successivo 24 luglio 2019 si teneva l’adunanza dei creditori.

Nel corso dell’adunanza, i creditori **Finanziaria Internazionale Investments SGR** s.p.a. e **Banco delle Tre Venezie** s.p.a. ponevano ai commissari specifici quesiti (se nella valutazione dell’eventuale azione di responsabilità verso gli amministratori fosse stata considerata la restituzione dei finanziamenti alla controllante **Bank**, se fosse stata valutata, sempre ai fini dell’azione di responsabilità, la specifica



operazione che denominata "Molino Casillo", eseguita poco prima della presentazione della domanda di concordato; se, ai fini della convenienza della proposta concordataria rispetto al fallimento, fosse stata valutata l'ipotesi dell'esercizio provvisorio; se fosse corretto considerare il finanziamento erogando da [redacted] s.p.a. come realizzo concordatario, posto che si trattava di un finanziamento che andava restituito).

I Commissari si riservavano di rispondere dopo avere compiuto "i dovuti approfondimenti" e depositavano note scritte in data 31 luglio 2019, quindi successivamente all'adunanza.

Con relazione depositata il 16 settembre 2019, i commissari giudiziali davano atto che la proposta di concordato aveva ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto e che detta maggioranza era stata raggiunta in tutte le classi (la proposta di concordato veniva approvata dal 70,05% dei creditori ammessi al voto, mentre i voti contrari rappresentavano il 0,28% ed i creditori astenuti il 29,67%).

Gli stessi commissari, in data 11 novembre 2019, depositavano ex art. 180 l.fall. parere motivato favorevole all'omologazione.

Instaurato il giudizio di omologazione del concordato preventivo, proponevano opposizione ai sensi dell'art. 182, 2° comma, l.fall., con distinti atti, [redacted]

[redacted] finanziaria internazionale s.p.a., [redacted] Finanziaria Internazionale Investments SGI s.p.a.,

[redacted] Bancas delle Tre Venezie s.p.a., [redacted] s.p.a. e [redacted] s.p.a.



Le prime tre opposenti deducevano carenze informative nel ricorso, nell'attestazione e nella relazione ex art. 172 l.fall., in quanto non era stato portato a conoscenza dei creditori che Pasta Zara s.p.a. aveva rimborsato, nel 2017, la controllante [redacted], estinguendo crediti che erano postergati e comunque compiendo pagamenti preferenziali; inoltre, il termine di comparazione della convenienza della procedura di concordato non era rappresentato dal fallimento, ma dall'amministrazione straordinaria.

[redacted] s.p.a. e [redacted] s.p.a. si dolevano invece che i rispettivi crediti fossero stati qualificati come chirografari, anziché privilegiati o prededucibili.

Con decreto 28 gennaio 2020, il Tribunale di Treviso rigettava le opposizioni e omologava il concordato preventivo secondo la proposta di Pasta Zara s.p.a.

Inoltre, il Tribunale condannava le opposenti alla rifusione delle spese processuali a favore di Pasta Zara s.p.a., liquidate per compensi in Euro 100.000,00 a carico di ciascuna delle tre banche, di Euro 62.000,00 a carico di [redacted] s.p.a., di Euro 62.000,00 a carico di [redacted] s.p.a.

[redacted] s.p.a. era altresì condannata a pagare a Pasta Zara s.p.a., ex art. 96 comma 3 c.p.c., la somma di Euro 25.000,00.

Avverso tale provvedimento proponevano opposizione, con un primo ricorso Banco

Finanziaria Internazionale s.p.a., Finanziaria Internazionale Investments SGR s.p.a.

e Banco delle Tre Venezie s.p.a., con un secondo ricorso Sace s.p.a. e con un terzo

[redacted] s.p.a.

**Pasta Zara** s.p.a. resisteva alle impugnazioni, chiedendo che fossero dichiarate inammissibili e comunque rigettate.

I tre procedimenti sono stati riuniti con decreto 8 giugno 2020 e l'udienza di discussione, fissata per il giorno 16 giugno 2020, si è tenuta con la modalità del processo civile telematico, mediante il deposito di note conclusive.


Il Collegio ha riservato la decisione alla scadenza dei termini concessi per il predetto incumbente.

### **Ragioni della decisione**

0. Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione, sollevata da **Pasta Zara** s.p.a. con la comparsa di costituzione datata 8 giugno 2020, d'inammissibilità dell'impugnazione di **Banca Finanziaria Internazionale** s.p.a., **Finanziaria Internazionale Investments SGR** s.p.a. e **Banco delle Tre Venezie** s.p.a. per carenza d'interesse.

Le tre banche reclamanti lamentano la manifesta inadeguatezza informativa del ricorso introduttivo, dell'attestazione e della relazione dei commissari; l'erroneità ed inadeguatezza dell'attestazione "per errata individuazione del termine di comparazione al fine di valutare se la procedura risponda al migliore interesse dei creditori ai sensi dell'art. 186 bis, 2° co., lett. b), l.fall."; l'illegittimità della proposta, che non sarebbe nel migliore interesse dei creditori; la regolamentazione delle spese compiuta dal Tribunale di Treviso all'esito del giudizio di omologazione.





**Pasta Zara** s.p.a. sostiene che “tutte le contestazioni e soggettive valutazioni oggi pedissequamente ribadite dalle controparti erano state prospettate da **imint SGR** e dal **Banco delle Tre Venezia** già nel corso dell’adunanza del luglio 2019” e che, quand’anche fossero fondate, il “risultato non cambierebbe, perché il voto espresso ha dimostrato che le contestazioni e prospettazioni delle reclamanti non avevano, né hanno avuto, alcuna concreta incidenza (in negativo) sulla determinazione dei creditori medesimi in relazione alla proposta. Il che esclude che sia stato in alcun modo inficiato ‘l’interesse comune dei creditori ai quali la proposta è rivolta [...] in nome del quale soltanto si giustifica l’applicazione della regola maggioritaria”.

Pertanto, secondo la resistente, “ne consegue l’inammissibilità del reclamo perché quand’anche fosse integrato il patrimonio informativo messo a disposizione dei creditori nel senso voluto dai reclamanti, ciò non avrebbe alcun effetto, nel caso concreto, diverso da quello già realizzatosi” (pag. 8 della comparsa di costituzione).

La Corte ritiene che l’eccezione, che invero non coinvolge il terzo ed il quarto motivo di reclamo (vertenti sull’illegittimità della proposta e sulla regolamentazione delle spese del giudizio di omologa), non sia fondata, poiché l’invocata “prova di resistenza” non è virtualmente esperibile, non essendo possibile stabilire quale sarebbe stato il risultato della votazione se i creditori fossero stati compiutamente informati dei fatti che le reclamanti asseriscono essere stati pretermessi dalla ricorrente, dall’attestatore e dai commissari. In altre parole, la circostanza che il 70% dei creditori ammessi al voto abbia approvato la proposta non permette di concludere che l’esito favorevole al concordato sarebbe stato

egualmente conseguito se i creditori avessero avuto consapevolezza di quanto secondo le banche reclamanti – è stato loro taciuto.

Dunque, non ha rilevanza che le tre banche reclamanti siano titolari “soltanto del 2,2% circa dei crediti ammessi al voto” (pag. 14 della comparsa di costituzione) ed il reclamo dev’essere esaminato nel merito per appurare se vi è stata una carenza informativa a danno dei creditori concorsuali da parte della ricorrente e dell’attestatore, non rimediata dai commissari prima delle operazioni di voto.


Parimenti irrilevante il fatto che [redacted] finanziaria Internazionale fosse interessata ad un esito della crisi d’impresa diverso dal concordato, avendo presentato, insieme al fondo Pillarstone e con l’assistenza anche di uno dei legali che rappresenta e difende le reclamanti, una proposta di investimento in [redacted] Pasta Zara, di natura speculativa, nell’ordine di circa Euro 30 milioni con l’intenzione di rilevare il 100% della società o poco meno” (v. pag. 16 della comparsa di costituzione della resistente).

E’ senz’altro legittimato ad opporsi all’omologazione del concordato, e poi ad impugnare la decisione che abbia rigettato l’opposizione, il creditore che abbia votato contro la proposta o che si sia astenuto (v. Cass. civ. 29 febbraio 2016, n. 3954). Infatti, il creditore dissenziente rientra nella previsione dell’art. 180, comma 2, l. fall., che per l’appunto legittima all’opposizione “qualunque interessato”, senza consentire al giudice di selezionare gli interessi in base ad un giudizio di meritevolezza.

Pertanto, il fatto che **Banca Finanziaria Internazionale** s.p.a. sostenesse un'operazione finanziaria non gradita ai soci di **Pasta Zara** s.p.a. e, in ipotesi, meno favorevole per i creditori rispetto alla proposta di concordato, non rende inammissibile il reclamo avverso il decreto di omologa.

1. Con un primo motivo di reclamo, **Banca Finanziaria Internazionale** s.p.a., **Finanziaria Internazionale Investments** S.p.A. e **Banco delle Tre Venezie** s.p.a., dopo avere premesso che l'emersione dello stato di crisi di **Pasta Zara** s.p.a. dev'essere ricondotto non oltre all'esercizio 2014 e che dall'esame dei bilanci risulta che **Pasta Zara** s.p.a. ha compiuto, a favore della controllante **Faust Italia** s.p.a., rimborsi di finanziamenti per circa Euro 67 milioni, di cui oltre Euro 36 milioni nel corso del 2017 e l'ultimo in data 17 ottobre 2017, deducono l'omessa valutazione da parte del Tribunale della manifesta inadeguatezza informativa del ricorso introduttivo, dell'attestazione, nonché della relazione ex art. 172 l. fall., essendo stati sottaciuti o non adeguatamente esposti fatti rilevanti che dovevano essere portati a conoscenza dei creditori, ossia:

- la natura postergata, ai sensi degli artt. 2497-*quinquies* e 2467 c.c., e l'esatta consistenza dei finanziamenti rimborsati da **Pasta Zara** s.p.a. alla controllante **Faust Italia** s.p.a.: rimborsi non interamente destinati ad estinguere il debito con **Bank of China**, non compiuti in conformità dell'accordo contrattuale con la controllante ("ca. 14 milioni di Euro non sono stati affatto rimborsati da **Pasta Zara** in conformità al piano di rimborso contrattualmente pattuito con la controllante",



*bensì in via anticipata, entro l'anno dall'apertura del concorso, in una situazione di insolvenza in cui gli altri creditori chirografari non venivano pagati e addirittura in un caso nonostante il finanziamento avesse una scadenza successiva alla data di deposito della domanda prenotativa di concordato": pag. 24 del ricorso) e che non hanno comportato l'estinzione della garanzia che [redacted] s.p.a. aveva prestato nell'interesse della controllante a favore di [redacted] Bank of China, la quale è ancora creditrice di Euro 16,6 milioni (da cui, secondo la reclamante, la seguente alternativa: "o la garanzia rilasciata a favore di [redacted] Bank of China da [redacted] [redacted] garantiva esposizioni relative a somme erogate da [redacted] Bank of China a [redacted] ma che poi non sono state da quest'ultima ritrasferite a [redacted] [redacted] o le somme sono effettivamente state trasferite da [redacted] Bank of China a [redacted] [redacted] e quindi da [redacted] [redacted] a [redacted] [redacted] ma, nella fase di "ritorno", quanto oggetto di rimborso da [redacted] [redacted] a [redacted] [redacted] non è stato da questa utilizzato per rimborsare [redacted] Bank of China": pag. 25 del ricorso);*

- la *mala gestio* degli amministratori consistita nell'aver restituito alla controllante nel corso del biennio 2016-2017 oltre 67 milioni di euro in violazione delle norme suddette;
- l'appropriazione delle somme di denaro (oltre 21 milioni di euro) di spettanza a [redacted] s.p.a., che [redacted] [redacted] s.p.a. in forza di contratto di mandato doveva riscuotere nell'interesse della società di factoring, cui erano stati ceduti i crediti nei confronti dei propri clienti: *"così ottenendo, attraverso tale meccanismo senza dubbio (quantomeno civilisticamente) illecito, una disponibilità finanziaria che*



*certamente è stata decisiva per consentire il rientro del debito verso la controllante*

*[redacted] (che era la stessa che determinava – come è incontestato – il comportamento di Pasta Zara)” (pag. 28 del ricorso);*

- in ogni caso, la natura “preferenziale” dei pagamenti effettuati da Pasta Zara in favore di [redacted] s.p.a. nel corso del 2017 per quasi Euro 36 milioni, di cui Euro 14 milioni corrisposti nel periodo giugno-ottobre 2017;

- la deliberazione assembleare, in data 19 luglio 2016, che prevedeva la distribuzione di riserve per Euro 3.700.000,00, poi avvenuta nel febbraio 2017, sebbene “già nel luglio 2016 Pasta Zara si trovava in una situazione di crisi che non ha consentito una immediata effettiva distribuzione di quanto deliberato dall’assemblea; nonostante ciò, nel febbraio 2017, momento in cui la crisi si era aggravata ed era evidente, gli amministratori di Pasta Zara (ancora una volta eterodiretti da [redacted] “sceglievano” di continuare a sostenere la propria controllante (unica beneficiante delle distribuzioni), sottraendo dalla società ulteriori risorse a beneficio di [redacted] e a discapito di tutti gli altri creditori”: pag. 29 del ricorso);

- il riconoscimento agli amministratori di Pasta Zara s.p.a. di compensi per Euro 2.570.000,00 nel corso del 2015, di Euro 3.375.000,00 nel corso del 2016 e di Euro 2.570.000,00 nel corso del 2017, del tutto sproporzionati in considerazione della situazione di crisi in cui si trovava la società;

- l’operazione compiuta in data 25 maggio 2016, allorché Pasta Zara s.p.a. cedette il credito di Euro 6.927.034,72 nei confronti di Grandi Molini Italiani s.p.a. a [redacted]

[redacted] s.r.l., il cui debito per il prezzo della cessione fu oggetto di accollo liberatorio da parte di [redacted] s.p.a., che beneficiò dell'operazione a danno della controllata (la quale, a fronte di un debitore solvibile, ossia [redacted] s.p.a., si ritrovò ad essere creditrice della controllante);

- le false informazioni fornite ai titolari delle obbligazioni denominate "[redacted] 2015-2020 - 6,5%" (c.d. "Mini-bond" per Euro 5.000.000,00), ai quali con lettera del 10 agosto 2017 era fatto credere che il *covenant* finanziario era stato ripristinato "anche grazie alla rinuncia del credito per finanziamento soci che la [redacted] aveva nei confronti di [redacted] Spa, il cui importo è ora stato imputato a riserva per futuro aumento di capitale", mentre non solo [redacted] s.p.a. non aveva convertito i propri finanziamenti in conto futuro aumento di capitale, ma ne aveva altresì ricevuto il rimborso;

- l'entità dei possibili crediti e delle eventuali utilità derivanti dalle azioni conseguentemente esperibili nei confronti dei componenti degli organi amministrativi di [redacted] e di [redacted] o dei soggetti che hanno beneficiato dagli atti di *mala gestio*.

Sostengono le reclamanti che, al di là della gravità in sé dei fatti sopra indicati, le informazioni messe a disposizione dei creditori non erano affatto sufficienti per consentire l'omologazione del concordato, poiché "*si tratta di un corredo informativo mancante non solo della contestualizzazione dei fatti, ma persino della stessa descrizione (veritiera e completa) di fatti essenziali per comprendere pienamente la crisi della società, e valutare compiutamente la proposta*

*concordataria e la sua convenienza*". In particolare, con riferimento ai rapporti *intercompany* intercorsi tra controllante e controllata, è innegabile secondo le reclamanti che il ricorso e l'attestazione hanno falsamente rappresentato la situazione ed omesso elementi essenziali della fattispecie, senza i quali i creditori non hanno potuto cogliere la natura distrattiva o preferenziale dei pagamenti. Inoltre, è stato del tutto trascurato il profilo della responsabilità degli amministratori di **[redacted]** s.p.a. e "la eventuale utilità che potrebbe, in caso di scenario alternativo, derivare dall'esercizio di azioni risarcitorie verso gli amministratori di **[redacted]** e di **[redacted]** ovvero recuperatorie verso la controllante **[redacted]** e/o gli amministratori di quest'ultima": anche queste omissioni costituirebbero "autonomi atti di frode" rilevanti ai sensi del combinato disposto degli artt. 173 e 180 L.F., e come tali risultano anch'esse autonomamente idonee a portare al rigetto dell'istanza di omologazione della procedura di concordato preventivo".

**[redacted]** s.p.a. replica che le condotte indicate dalle reclamanti non consistono in atti di *mala gestio* e comunque sono state tutte oggetto di adeguata analisi ed esposizione nel ricorso ex art. 161 l.fall. e nei relativi allegati, senza alcun occultamento o rappresentazione erronea o fuorviante, come rilevato dal Tribunale di Treviso nel decreto d'omologa.

Aggiunge la resistente che "le reclamanti (già opposenti) hanno avanzato le proprie osservazioni durante l'adunanza dei creditori, nonché redatto le proprie articolate (seppur erronee e infondate) memorie (di oltre 50 pagine l'una in sede di opposizione e di oltre 90 pagine in sede di Reclamo) proprio sulla base della

documentazione e delle informazioni (evidentemente non scarse né incomplete), fornite dalla Società nell'ambito della procedura concordataria. Ciò conferma, come già ampiamente illustrato dalla Società nella propria memoria difensiva di primo grado (cui integralmente si rimanda, per economia processuale, data la specularità, sul punto, tra il contenuto del Reclamo e quello delle opposizioni) il "cortocircuito" cui si è accennato in precedenza: le Reclamanti lamentano di non essere state poste in grado di esprimersi sulla base di un consenso informato; invero, dal tenore delle rispettive doglianze, si comprende come le Reclamanti (già opposenti), proprio sulla base delle informazioni e dei documenti resi disponibili, siano state in grado di formare il proprio (negativo – e integralmente contestato dalla Società, in quanto infondato ed erroneo) convincimento in ordine alla proposta concordataria (non condividendo ed anzi contestando le valutazioni doverosamente svolte dai Commissari Giudiziali nella propria relazione ex art. 172 l. fall.), senza tuttavia manifestare apertamente il proprio dissenso (ossia: "votando no") e senza nemmeno agire – pur avendone la legittimazione, anche in pendenza concordataria – nei confronti di quegli stessi soggetti che, a loro dire, avrebbero danneggiato il patrimonio sociale. Ma soprattutto, come si è avuto modo di evidenziare in premessa, due delle Reclamanti avevano sollevato le proprie pretestuose e strumentali contestazioni già nel corso dell'adunanza dei creditori, cercando (nel proprio esclusivo interesse) di influenzarne la determinazione, senza riuscirvi" (pag. 40 della comparsa di costituzione).

11. Sul finanziamento di **Bank of China**, il Tribunale di Treviso ha osservato che: